D.D.S. n. 1516

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;
VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTO il D.P.R.S. n° 2413 del 18.04.2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. E I.S. all'ing. Sergio Alessandro;
VISTO il D.P.R.S. n° 1707 del 22/04/2020 di proroga al 31 maggio di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;
VISTO il D.D.G. n. 1282 del 10.05.2020 art. n° 5, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 167;
VISTA la L. R. n. 10 del 12.05.2020, pubblicata nella G.U.R.S. n° 28 del 14.05.2020;
VISTA la Deliberazione n° 172 del 14.05.2020 con cui la Giunta Regionale siciliana ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;
VISTO il D.P.R.S. n. 5098 del 07.09.1966, pubblicato nella G.U.R.S. n. 51 del 22.10.1966, ed il relativo verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, affisso all'albo pretorio del Comune di Lipari il 19.04.1964 (data decorrenza del vincolo), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'intero territorio comunale dell' isola di Lipari, comprendente le isole di Vulcano, Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea;
VISTO il D.A. del 23.02.2001 di approvazione del Piano Territoriale Paesistico delle Isole Eolie, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 del 16.03.2001;
CONSIDERATO che con istanza presentata in data 29.01.2005 alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, il sig. XXXX, ha chiesto, ai sensi della L. 308/2004, la compatibilità paesaggistica per le opere abusivamente realizzate, nel Comune di XXXX, consistenti nella realizzazione di un fabbricato ad uso civile, oltre la copertura di un terrrazzo a livello;
CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 157/2006, perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
VISTA la nota n. 4559 del 06.03.2020, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha dichiarato la compatibilità paesaggistica delle sopra citate opere abusive, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 1 comma 39 della L. n. 308/2004 e s.m.i. con la relativa maggiorazione e la sanzione pecuniaria aggiuntiva stabilita alla lett. b) comma 37, art. 1 della Legge 308/04 alla condizione imposta dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere;
CONSIDERATO che, con la perizia allegata alla nota prot. n. 4559 del 06.03.2020 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha valutato il danno causato al paesaggio dalla medesima costruzione in Euro 5.021,07, in quanto le opere abusive arrecano lieve pregiudizio al paesaggio tutelato;
VISTA la perizia prot. n. 4559 del 06.03.2020, relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 ed all'art. 1, comma 37, lettera b) della L. 308/2004 con la quale la Soprintendenza di Messina ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 1.897,99, anzicché in Euro 1.897,81, il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla assimilate alla tipologia 1 in misura del 6% del valore d'estimo delle opere abusive mentre la tipologia 7 in misura fissa, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;
CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 1, ha maggiorato della metà il parametro danno, come previsto dalla predetta direttiva assessoriale n. 4103/2005, il cui ammontare è Euro 7.531,60 (€ 5.021,07 e non come erroneamente riportato € 2.793,21 + maggiorazione del 50%);
CONSIDERATO che la Soprintendenza di Messina ha determinato in € 9.840,00 (mq 65,60 x Euro 150,00) la sanzione pecuniaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 2, della L. 308/2004, in quanto l'opera abusiva è stata assimilata alla tipologia 1 in misura del 6% del valore d'estimo delle opere abusive mentre la tipologia 7 in misura fissa, della tabella allegata alla citata direttiva n. 4103 del 18.11.2005;

RITENUTO pertanto che la ditta XXXX attuale proprietaria del fabbricato di che trattasi, per le opere abusive in argomento è tenuta a pagare in solido, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e della L. 308/2004, la **complessiva somma di Euro 17.371,60** (€ 7.531,60 + € 9.840,00);
RITENUTO, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;
RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto le opere abusivamente costruite arrecano lieve pregiudizio all'ambiente vincolato

D E C R E T A

Art. 1) La ditta **XXXX**, è tenuta a pagare in solido, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, e dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 1 della L. n. 308/2004, la somma complessiva di
€ 7.531,60 come sopra determinata, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.001.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:
- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a "UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R0760116500000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - Messina - cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e art. 1, comma 37-b) punto 1, della legge n. 308/2004.

Art. 2) La ditta **XXXX**, è altresì tenuta a pagare, in solido, la sanzione pecuniaria aggiuntiva di **€ 9.840,00**, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 2 della legge 308/2004, da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice E. 3.02.02.01.001.

La somma di cui al presente articolo dovrà essere versata, entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:
- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 11669983 intestato a "UniCredit di Messina – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana";
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT38R0760116500000011669983 intestato a Cassa Regionale di UniCredit - Messina -cassiere ME.

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: "Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 167, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e art. 1, comma 37-b) punto 2, della legge n. 308/2004.

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni 3, Unità Operativa 2:
- originale o **copia autenticata** della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UniCredit;
- originale o **copia autenticata** della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 3) Col presente decreto è accertata la somma di **Euro 17.371,60**, sul cap. 1987, capo 14 dell'esercizio finanziario 2020.

Art. 4) La ditta suddetta, al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. 4559 del 06.03.2020 della Soprintendenza di Messina.

Il Comune di Lipari (ME) vorrà trasporre dette prescrizioni in seno al titolo concessorio, apponendo allo stesso un congruo termine decadenziale per la esecuzione degli interventi suddetti da parte del titolare della concessione.

Alla verifica del mancato adempimento il Comune adotterà gli interventi di competenza previsti dalla vigente normativa (L.R. 37/1985; C.G.A. 16.12.1997, n. 1080).

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 6) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 22-05-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (dott.ssa Caterina Perino)